



# Stato della tecnica: apparecchi frigoriferi e congelatori per il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili

Stato: 1° gennaio 2025<sup>1</sup>

N° d'incarto: O452-2529

## Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di apparecchi<sup>2</sup> frigoriferi e congelatori per il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili che utilizzano sostanze stabili nell'aria sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica.
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica.

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili ed è stato stabilito con le seguenti associazioni professionali e aziende (in ordine alfabetico):

Association Suisse du Froid (ASF); Associazione Ticinese Frigoristi (ATF); Electrosuisse Comitato Tecnico 61; Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA); Frigoconsulting AG; Schweizerischer Verband für Kältetechnik (SVK).

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo [chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch).

<sup>1</sup> Lo stato della tecnica in questo documento corrisponde a quello del 1° gennaio 2022; è stata aggiornata solo la categorizzazione dei dispositivi in base alla modifica del regolamento del 27 novembre 2024 (RU 2024 745).

<sup>2</sup> Per la differenziazione tra apparecchi e impianti, si veda il [sito dell'UFAM sui prodotti refrigeranti](#)

### Definizione dello stato della tecnica per apparecchi frigoriferi e congelatori per il raffreddamento di derrate alimenti o merci deperibili

Secondo l'attuale stato della tecnica, esistono alternative ai seguenti apparecchi che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Questi apparecchi non possono più essere fabbricati, importati o immessi sul mercato dopo la data limite indicata.

Apparecchi con prodotti refrigeranti stabili nell'aria	Data della modifica dello stato della tecnica	Data limite per la fabbricazione e l'importazione	Data limite per la messa a disposizione e la fornitura
Apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico	01.07.2003 <sup>3</sup>	-	-
Nuovi mobili refrigerati per la vendita al dettaglio (p.es. banchi di vendita, vetrine refrigerate, congelatori a pozzetto), ad eccezione degli apparecchi combinati per il riscaldamento e il raffreddamento <sup>4</sup>	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020
Nuovi apparecchi per la refrigerazione e congelazione per lo stoccaggio (p.es. frigoriferi, congelatori)			
Nuovi armadi climatizzati per vini			
Nuovi erogatori di bevande (p.es sistemi post-mix)			
Nuovi cassette refrigeranti / congelatori			
Nuove vaschette refrigerate (p.es. saladette)			
Nuovi gruppi monoblocco per celle frigorifere			
Nuovi apparecchi combinati per il riscaldamento e il raffreddamento che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500.			
Nuovi box refrigerati per rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza sistema di riscaldamento per volumi fino a 3 x 240 litri;</li> <li>- con sistema di riscaldamento che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500;</li> <li>- per volumi superiori a 3 x 240 litri che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500.</li> </ul>			

<sup>3</sup> In base alle alternative disponibili, il divieto di produzione, commercializzazione e importazione per scopi privati di frigoriferi e congelatori per uso domestico è stato inserito senza eccezioni il 1° luglio 2003 nell'ordinanza sulle sostanze (SR 814.013).

<sup>4</sup> L'eccezione per gli apparecchi combinati per il riscaldamento e il raffreddamento è stata introdotta retroattivamente.